

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45.

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge Finanziaria 2013).

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato*

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

INDICE

- Art. 1 -
Quadro finanziario di riferimento
- Art. 2 -
Variazioni di Bilancio
- Art. 3 -
Fondo regionale anticrisi anno 2013
- Art. 4 -
Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2013
- Art. 5 -
Tributi propri regionali e abrogazione l.r. 4/1971
- Art. 6 -
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
- Art. 7 -
Modifiche alla l.r. 3/1971 e relative disposizioni
- Art. 8 -
Modifica alla l.r. 11/2003 e relative disposizioni
- Art. 9 -
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali
- Art. 10 -
Modifica alla l.r. 37/2012
- Art. 11 -
Modifiche alla l.r. 20/2001
- Art. 12 -
Disposizioni in materia di mobilità del personale
- Art. 13 -
Modifiche alla l.r. 7/2009
- Art. 14 -
Modifiche alla l.r. 9/2006
- Art. 15 -
Fondo di rotazione per la progettazione
- Art. 16 -
Modifiche alla l.r. 20/2003 e relative disposizioni
- Art. 17 -
Partecipazione a fondi immobiliari e mobiliari
- Art. 18 -
Modifiche alla l.r. 17/2010 e alla l.r. 26/1996
- Art. 19 -
Modifica alla l.r. 13/2003
- Art. 20 -

Modifica alla l.r. 21/2006 e relative disposizioni
Art. 21 -
Modifica alla l.r. 36/1998
Art. 22 -
Modifica alla l.r. 36/2005
Art. 23 -
Modifica alla l.r. 28/2011
Art. 24 -
Modifica alla l.r. 17/2003
Art. 25 -
Modifica alla l.r. 14/2008
Art. 26 -
Modifica alla l.r. 18/2008
Art. 27 -
Modifica alla l.r. 22/2009
Art. 28 -
Modifica alla l.r. 21/2011
Art. 29 -
Modifica alla l.r. 22/2011
Art. 30 -
Modifica alla l.r. 7/1995 e relative disposizioni
Art. 31 -
Indirizzi regionali
Art. 32 -
Finalizzazione di spesa
Art. 33 -
Disposizioni per l'Ente parco regionale del Sasso Simone e Simoncello
Art. 34 -
Modifica alla l.r. 6/2005
Art. 35 -
Misure per il rispetto del patto di stabilità interno
Art. 36 -
Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale
Art. 37 -
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Art. 38 -
Autorizzazioni di spesa
Art. 39 -
Cofinanziamento regionale
Art. 40 -
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici
Art. 41 -
Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2013/2015 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

- a) previsione entrate - anno 2013: euro 3.802.684.019,16;
- b) previsione entrate - anno 2014: euro 965.332.434,86;
- c) previsione entrate - anno 2015: euro 964.412.089,21.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

- a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
- b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2013 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:

- a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- b) l'organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
- c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione);
- d) l'utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2012;
- e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
- f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all'articolo 85 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio).

Art. 3

(Fondo regionale anticrisi anno 2013)

1. Per l'anno 2013 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 19.775.717,61 di cui euro 8.975.717,61 iscritti a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" ed euro 10.800.000,00 iscritti a carico dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013.

2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", restano destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011) e sue successive modificazioni.

3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2013, stanziata a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

Art. 4

(Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2013)

1. Per l'anno 2013, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 6 della l.r. 20/2010, ammonta a complessivi euro 8.440.700,00 di cui euro 3.200.000,00, iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" ed euro 5.240.700,00, iscritti a carico dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento".

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

3. Per l'anno 2013 sono inoltre autorizzati finanziamenti straordinari per le seguenti finalità:

- a) sostegno all'acquisto della prima casa: euro 2.000.000,00 iscritti nell'UPB 20821;
- b) progetto giovani nell'internazionalizzazione: euro 2.162.000,00 iscritti nell'UPB 31607;
- c) fondo per l'attrazione di investimenti produttivi ed occupazionali sul territorio: euro 1.500.000,00 iscritti a carico dell'UPB

31605;

d) fondo per l'erogazione di borse di studio e borse lavoro a giovani qualificati per la promozione dell'offerta turistico culturale: euro 2.000.000,00 iscritti nell'UPB 31802.

4. Per l'anno 2013 le risorse che si rendono disponibili a seguito di ulteriori accertamenti di entrata e di rimodulazione degli stanziamenti del FAS e dei fondi strutturali, sono destinate al finanziamento straordinario dei seguenti interventi prioritari:

a) interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua in aree montane previsti ai punti 4) e 5) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00;

b) "Progetto Appennino" di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010) fino ad un massimo di euro 1.500.000,00.

5. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo sono vincolati alla completa realizzazione degli interventi.

6. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2013, stanziata a carico dell'UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" e dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

Art. 5

(Tributi propri regionali e abrogazione l.r. 4/1971)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, costituiscono tributi propri regionali quelli previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

2. Ai tributi propri regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali ad essi relative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 6, 7, e 8 della presente legge.

3. Sono soppressi dal 1° gennaio 2013:

a) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;

b) le tasse sulle concessioni regionali limitatamente alle voci delle tariffe di cui all'elenco allegato alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 47 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali).

4. E' abrogata la legge regionale 31 dicembre 1971, n. 4 (Istituzione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Art. 6

(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. E' istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, come tributo proprio regionale. L'imposta è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2013 sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, per ogni decollo ed atterraggio negli aeroporti civili, situati nel territorio regionale, certificati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti.

2. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è l'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione.

3. Ai sensi dell'articolo 876 del codice della navigazione, in caso di mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'articolo 789 del codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificatamente per uso agricolo ed antincendio, adibiti a tale attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a Kg. 4.500;

l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

5. L'imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle 1.1, 1.2. e 1.3 di cui all'Allegato 1 della presente legge.
6. La misura dell'imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella Tabella 1.3.
7. La riscossione dell'imposta è effettuata direttamente dalla società di gestione dell'aeroporto, oppure, in mancanza, dall'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o dai fiduciari di cui all'articolo 7 del d.p.r. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), presso il quale si sono svolti i decolli e gli atterraggi degli aeromobili.
8. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile oppure sulla base del titolo contrattuale in essere con i soggetti di cui al comma 7 per la parte che ne disciplina gli obblighi del vettore.
9. I soggetti di cui al comma 7:
- a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati e delle informazioni necessarie alla Regione per il controllo ai fini della corretta applicazione del tributo;
 - b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
10. Le ulteriori modalità di riversamento, gli eventuali oneri, le penalità per le inadempienze e la trasmissione nonché la composizione dei flussi dei dati e delle informazioni necessarie sono stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra la Regione e i soggetti di cui al comma 7.
11. In sede di prima applicazione dell'imposta, i versamenti i cui termini di scadenza ricadono entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono effettuati entro i trenta giorni successivi al sessantesimo giorno suddetto.
12. All'accertamento dell'imposta relativo agli omessi, parziali o ritardati versamenti provvede la struttura organizzativa regionale competente in materia tributaria.
13. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
14. Per il ritardato od omesso versamento dell'imposta o di una frazione di essa, si applica la sanzione amministrativa nella misura stabilita dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
15. La sanzione di cui al comma 14 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
16. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.
17. Sulle somme dovute a titolo di imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione di carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).
18. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).
19. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto alla Regione, a pena di decadenza, dal soggetto passivo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del versamento.
20. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui al comma 17, per ogni semestre compiuto.
21. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
22. Le somme introitate dalla Regione sono destinate, nella misura determinata dalla Giunta regionale, al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale ai sensi della normativa vigente in materia.
23. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.p.r. 1085/1982.

Art. 7
(Modifiche alla l.r. 3/1971
e relative disposizioni)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile) dopo le parole: "di acque pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "e delle concessioni demaniali marittime rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle

autorità portuali”.

2. L'articolo 3 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Determinazione dell'imposta)

1. L'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi su terraferma è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione.

2. L'imposta sulle concessioni del demanio marittimo è determinata nella misura del 10 per cento del canone.”.

3. Dopo l'articolo 4 della l.r. 3/1971 è inserito il seguente:

“4 bis (Accertamento e interessi)

1. All'accertamento dell'imposta relativo agli omessi, parziali o ritardati versamenti provvede la struttura organizzativa regionale competente in materia tributaria.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Sulle somme dovute a titolo d'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione di carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).

4. La Giunta regionale determina, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i criteri e le modalità per la rateizzazione delle somme dovute.”.

4. Dopo l'articolo 7 della l.r. 3/1971 è inserito il seguente:

“7 bis (Rimborsi e contenzioso)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, alla Regione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del versamento.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori di cui al comma 3 dell'articolo 4 bis.

3. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).”.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 8

*(Modifica alla l.r. 11/2003
e relative disposizioni)*

1. L'articolo 22 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (Tassa di concessione regionale)

1. La tassa di concessione regionale, come disciplinata dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), dovuta per la licenza per l'esercizio della pesca nelle acque interne di tipo B di cui all'articolo 21, è determinata nella misura di:

a) euro 25,00 per la tassa di rilascio;

b) euro 25,00 per la tassa annuale.

2. Alla tassa di cui al comma 1 non si applica la relativa soprattassa annuale prevista al numero d'ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

3. La tassa non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca durante un intero anno di validità della licenza.”.

2. La tassa sulla concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di tipo D di cui alla l.r. 11/2003 è soppressa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 9

*(Disposizioni in materia di tasse
automobilistiche regionali)*

1. La riscossione delle tasse automobilistiche regionali può essere effettuata, oltre dai soggetti previsti dalla normativa statale, anche dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), previa stipula con le stesse di apposita convenzione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione di cui al comma 1 per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche svolto dalle banche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di

risoluzione.

- 3.** Le banche di cui al comma 1 sono esonerate dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.
- 4.** Per i versamenti automatizzati effettuati presso gli uffici postali, la Giunta regionale può stipulare con Poste italiane S.p.A. apposita convenzione per stabilire le modalità di dettaglio relative allo svolgimento del servizio di pagamento telematico delle tasse automobilistiche.
- 5.** L'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria regionale può riscuotere le tasse automobilistiche regionali secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.
- 6.** Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, a far data dalla modifica apportata dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal P.R.A. per i veicoli, in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.
- 7.** In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima disposizione opera nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. dell'atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita.
- 8.** Ai fini della determinazione dell'importo delle tasse automobilistiche si deve tenere conto dei dati riportati sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento.
- 9.** Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.
- 10.** Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall'articolo 36, comma 10, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni.
- 11.** I veicoli intestati alla Regione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
- 12.** Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, fino all'adozione da parte della Regione di un'autonoma disciplina della tassa automobilistica regionale prevista dall'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 68/2011, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale relativa alle tasse automobilistiche, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10
(Modifica alla l.r. 37/2012)

- 1.** Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), le parole "anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle parole "anni 2012, 2013 e 2014".

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 20/2001)

- 1.** I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 26 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), sono sostituiti dai seguenti:
 - 2.** Le modalità di accesso e le tecniche di selezione sono definite nel bando di concorso e sono in ogni caso intese a valutare le capacità dirigenziali dei candidati e la specifica competenza in relazione alle posizioni da ricoprire.
 - 3.** Il bando di concorso stabilisce:
 - a) i requisiti per l'accesso, tra i quali vanno in ogni caso ricompresi:
 - 1) il possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica ovvero di laurea magistrale;
 - 2) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico e aziende pubbliche, maturati in posizioni per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di studio di cui al punto 1. Per le strutture private i cinque anni di esperienza devono essere maturati in posizioni dirigenziali;
 - b) i titoli da valutare, tra i quali devono essere valorizzate le esperienze professionali nella qualifica dirigenziale maturate nella

pubblica amministrazione ed in particolare nella Regione.

4. Il bando può prevedere il possesso di uno specifico titolo di studio attinente alla posizione, tra quelli indicati al punto 1 della lettera a) del comma 3 nonché una particolare tecnica di selezione volta a valutare le attitudini e le capacità dirigenziali.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 2, l’incarico può essere conferito a soggetti interni o esterni all’amministrazione regionale, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.”.

3. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente: “Il conferimento dell’incarico a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.”.

Art. 12

(Disposizioni in materia di mobilità del personale)

1. L’eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati alla Regione ai sensi dell’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è subordinato alla verifica da parte dell’amministrazione regionale del possesso delle competenze e delle conoscenze, nonché dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo.

Art. 13

(Modifiche alla l.r. 7/2009)

1. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo) è sostituito come segue: “L’eventuale contributo è determinato con legge di bilancio.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 7/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. A decorrere dall’anno 2013 le somme occorrenti ai sensi dell’articolo 6 sono iscritte a carico della nuova UPB di spesa denominata “Attività cinematografiche, audiovisive, multimediali e di gestione dei sistemi informativi e delle banche dati catalografiche.”.

Art. 14

(Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) le parole “i sistemi turistici locali,” sono soppresse.

2. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9/2006 è abrogata.

3. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 9/2006 le parole “dai sistemi turistici locali,” sono soppresse.

4. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 9/2006 le parole “e dai sistemi turistici locali” sono soppresse.

5. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2006 le parole “, i sistemi turistici locali” sono soppresse.

6. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 le parole “i sistemi turistici locali e” sono soppresse.

7. I commi 5 e 6 dell’articolo 7 della l.r. 9/2006 sono abrogati.

8. L’articolo 8 della l.r. 9/2006 è abrogato.

9. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006 le parole “ e per aderire ai sistemi turistici locali di cui all’articolo 8” sono soppresse.

10. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 9/2006 le parole “, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dei sistemi di cui all’articolo 8 e concorrenti alla formazione dell’offerta turistica, con esclusione delle mense e degli spazi aziendali” sono soppresse.

Art. 15

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito un fondo di rotazione per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa in base alla data di arrivo della relativa istanza. I Comuni interessati presentano l’istanza ogni anno successivamente alla pubblicazione della legge di approvazione

del bilancio di previsione che stanziava il relativo importo. In caso di arrivo contemporaneo, viene data preferenza all'istanza del Comune con minor numero di abitanti.

3. Il contenuto dell'istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

4. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

5. L'anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.

6. L'anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi, su motivata istanza dell'ente locale beneficiario, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

7. Per l'anno 2013 la disponibilità del fondo è determinata nell'importo complessivo di euro 300.000,00 a carico dell'UPB 2.08.20 dello stato di previsione della spesa. Per gli anni successivi l'importo è stabilito con legge di bilancio.

8. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 16
(Modifiche alla l.r. 20/2003
e relative disposizioni)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione cura e partecipa ad azioni informative, divulgative, di assistenza tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria promosse anche dai soggetti di cui al medesimo comma, e in particolare:”.

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 20/2003 è aggiunta la seguente lettera:

“e bis) progetti di promozione dei settori produttivi regionali.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 20/2003 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.”.

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) le imprese appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui all'articolo 33, comma 2.”.

5. L'articolo 34 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 (Sviluppo, valorizzazione e promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale)

1. Al fine di conservare e di tramandare le lavorazioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, individuate ai sensi dell'articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all'articolo 30, comma 3.

3. La Giunta regionale promuove l'artigianato artistico, tipico e tradizionale con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4.”.

6. La somma di euro 120.000,00, iscritta a carico della UPB 31303 del Bilancio per l'anno 2013 è finalizzata alla promozione dell'artigianato artistico tipico e tradizionale secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale n. 1193 del 1° agosto 2012.

Art. 17
(Partecipazione a fondi immobiliari e mobiliari)

1. Al fine di ampliare la gamma degli strumenti per l'attuazione delle politiche abitative e di riqualificazione urbana favorendo lo sviluppo di forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari a promuovere o a partecipare, attraverso conferimenti in denaro o apporti di beni immobili di sua proprietà, alla costituzione di fondi mobiliari e immobiliari i quali devono:

a) essere istituiti da una società di gestione del risparmio (SGR) autorizzata dalla Banca d'Italia e individuata mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente;

b) assicurare l'impiego di somme aggiuntive alle risorse conferite dalla Regione esclusivamente per la realizzazione di interventi nel territorio regionale;

c) prevedere forme di partecipazione della Regione stessa alla definizione delle strategie di investimento.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati previa comunicazione dell'Assemblea legislativa regionale che può fornire indirizzi

attuativi alla Giunta regionale.

3. I fondi di cui al comma 1 indirizzano la propria attività nel territorio regionale tenendo conto delle esigenze connesse:

- a) al contenimento del consumo del territorio, privilegiando interventi di recupero e di riqualificazione urbana;
- b) all'applicazione di tecnologie e di tecniche costruttive a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale.

4. La Giunta regionale trasmetterà alla Commissione assembleare competente una relazione annuale sulle attività svolte dai Fondi cui la Regione partecipa.

Art. 18

(Modifiche alla l.r. 17/2010 e alla l.r. 26/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) le parole "del dipartimento per la salute e per i servizi sociali" sono sostituite dalle seguenti: "del servizio sanità e del servizio politiche sociali".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è inserito il seguente:

"1 bis. L'ARS esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità."

4. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 il secondo periodo è soppresso.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. All'ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale.

3 ter. L'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti esterni all'amministrazione, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato. Gli elementi negoziali del contratto, comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.

3 quater. Nel caso in cui l'incarico è conferito a dirigenti regionali non si applica il comma 3 ter."

6. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituita dalla seguente:

"b) istituisce le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione."

7. Al primo periodo del comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 le parole: "dell'ARS e del dipartimento per la salute e per i servizi sociali" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ARS, del servizio sanità e del servizio politiche sociali".

8. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 le parole: "del dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ARS, del dirigente del servizio sanità o del dirigente del servizio politiche sociali".

9. Il comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

"10. Gli incarichi di direzione delle posizioni di progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale a dirigenti di ruolo della Regione o del servizio sanitario regionale."

Art. 19

(Modifica alla l.r. 13/2003)

1. L'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

"Articolo 3 bis (Servizio sanità e servizio politiche sociali)1. Sono istituiti, nell'ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale, il servizio sanità e il servizio politiche sociali, con competenza rispettivamente in materia di sanità e di servizi sociali.

2. Il servizio sanità assicura l'esercizio organico e integrato delle funzioni degli enti del servizio sanitario regionale.

3. Presso il servizio sanità è costituito il coordinamento degli enti del servizio sanitario regionale, di seguito denominato "coordinamento".

4. Il coordinamento è composto dal dirigente del servizio sanità, dal dirigente del servizio politiche sociali e dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale o da loro delegati.

5. Il coordinamento è presieduto da uno dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale nominato dalla Giunta regionale.

6. L'incarico di segretario del coordinamento è attribuito al dirigente del servizio sanità.

7. La Giunta regionale definisce le funzioni del coordinamento e le procedure di adozione dei relativi atti.

8. Il dirigente del servizio sanità ed il dirigente del servizio politiche sociali si avvalgono, per le attività di competenza, delle strutture della Giunta regionale e delle strutture dell'ARS."

Art. 20
(Modifica alla l.r. 21/2006
e relative disposizioni)

1. E' autorizzata la dismissione del presidio ospedaliero di Roma dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) di Ancona, di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA" di Ancona).
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 21/2006 è sostituito da seguente:
"2. L'INRCA ha sede legale ad Ancona e sedi periferiche nelle regioni Lombardia, Calabria e Marche."
3. L'INRCA provvede all'alienazione dei beni immobili di sua proprietà non necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 21
(Modifica alla l.r. 36/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria) dopo le parole: "aventi sede in altre regioni" sono aggiunte le seguenti: "e per i mezzi degli enti del servizio sanitario regionale".

Art. 22
(Modifica alla l.r. 36/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 18 (Istituzione dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche). Soppressione degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) dopo la parola "pubblico" sono inserite le parole: "non economico".

Art. 23
(Modifica alla l.r. 28/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione. Legge finanziaria 2012) le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle parole: "31 maggio 2013".

Art. 24
(Modifica alla l.r. 17/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi) è sostituito da seguente:
"1. In appendice a ciascuna legge e regolamento regionale, ai soli fini informativi, sono pubblicate le notizie relative al procedimento di formazione."

Art. 25
(Modifica alla l.r. 14/2008)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile) è aggiunto il seguente:
"3 bis. L'uso delle tecniche e dei materiali di edilizia sostenibile previsti dalla presente legge è consentito anche per gli interventi disciplinati dalla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) nei comuni che hanno effettuato il censimento di cui all'articolo 15 della l.r. 13/1990 medesima, anche in deroga alle diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti che ne limitano l'uso. Sono comunque fatte salve le disposizioni poste a tutela e salvaguardia degli edifici di valore storico e architettonico di cui all'articolo 15 della l.r. 13/1990."

Art. 26
(Modifica alla l.r. 18/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 1° luglio 2008 n. 18 (Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è sostituito dal seguente:

“3. Le risorse di cui al comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'Unione europea, sono ripartite tra le Comunità montane per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge in proporzione diretta all'estensione del territorio e alla popolazione residente.”.

Art. 27
(Modifica alla l.r. 22/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: “È consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero l'intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate)” sono sostituite dalle seguenti: “È consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici, che sia garantito il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968 che, nel caso di edifici aventi destinazione produttiva, commerciale o direzionale, gli stessi non risultino utilizzati prima del 1° gennaio 2007 oppure l'intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate)”.

Art. 28
(Modifica alla l.r. 21/2011)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) è inserito il seguente:
“3 bis. Le aziende che non intendono adeguarsi ai requisiti richiamati al comma 2 possono trasformare la propria attività in osservanza delle disposizioni della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo). Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere necessarie alla trasformazione può essere rateizzato o rinviato di dodici mesi dal rilascio del provvedimento di permesso di costruire o, nel caso di SCIA, dal momento della presentazione della stessa; in tali ipotesi gli obbligati sono tenuti a prestare idonee garanzie fideiussorie, secondo le modalità stabilite dal comune competente per territorio.”.

Art. 29
(Modifica alla l.r. 22/2011)

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”) è sostituito dal seguente:

“8. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2009 si applicano alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2013.”.

Art. 30
(Modifica alla l.r. 7/1995
e relative disposizioni)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è inserito il seguente comma:

“5 bis. L'autorizzazione di cui al comma 5, nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio provinciale, ha validità annuale.”.

2. I comitati di gestione di cui all'articolo 18 della l.r. 7/1995, in carica alla data di entrata in vigore dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 10 aprile 2012, n. 7, cessano alla scadenza del mandato previsto dall'articolo 18, comma 5, della l.r. 7/1995 così come vigente alla data di costituzione dei comitati medesimi. I comitati stessi sono rinnovati, anche in pendenza dell'approvazione

dello statuto tipo di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 7/1995, ai sensi dello statuto di ciascun ATC.

Art. 31
(Indirizzi regionali)

1. La Giunta regionale sentita la competente Commissione assembleare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva indirizzi attuativi delle disposizioni normative vigenti volte ad assicurare uniformità nell'adozione degli atti di competenza comunale inerenti le concessioni demaniali marittime.
2. Sino all'adozione degli indirizzi di cui al comma 1 e comunque non oltre l'entrata in vigore della normativa statale attuativa dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) sono prorogate le concessioni demaniali marittime previste dal presente articolo che scadono al 31 dicembre 2012.

Art. 32
(Finalizzazione di spesa)

1. L'importo di euro 160.000,00 compreso nell'autorizzazione di spesa della l.r. 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è destinato al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 13 della medesima l.r. 5/2012.

Art. 33
(Disposizioni per l'Ente parco regionale del Sasso Simone e Simoncello)

1. Fino all'entrata in vigore della normativa istitutiva del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello è garantita la continuità amministrativa dell'esercizio delle funzioni dell'ente parco regionale del Sasso Simone e Simoncello.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi dell'Ente parco sono costituiti ai sensi della l.r. 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") con la partecipazione dei Comuni della regione Marche appartenenti al parco.

Art. 34
(Modifica alla l.r. 6/2005)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) sono aggiunte le seguenti parole: “, alla forestazione e agli usi civici”.

Art. 35
(Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e in base alla normativa nazionale vigente, la struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria e bilancio è autorizzata, su conforme indicazione della Giunta regionale, a sospendere gli impegni di spesa, le liquidazioni e i pagamenti.

Art. 36
(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2013 negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge (Allegato 2).

Art. 37
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l'anno 2013 il rifinanziamento di leggi

regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge (Allegato 2).

Art. 38
(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2013 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge (Allegato 2).

Art. 39
(Cofinanziamento regionale)

1. Per l'anno 2013 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge (Allegato 2).

2. Per l'anno 2013 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge (Allegato 2).

Art. 40
(Programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2013/2015 e l'elenco annuale 2013 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alla tabella F, allegata alla presente legge (Allegato 2).

Art. 41
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, li 27 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

N O T E

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 31 - (*Mutui e prestiti*) - 1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

Omissis”

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a)

Il testo degli articoli 39 e 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

- “Art. 39 - (*Accertamento delle entrate*) - 1. L'entrata è accertata quando l'ufficio competente sulla base di documentazione probatoria fornita dai responsabili delle funzioni obiettivo o delle U.P.B., appura la ragione del diritto della Regione a riscuoterle ed è acquisita l'identità del debitore, la certezza del credito e l'ammontare che viene a scadenza entro l'esercizio.
2. L'accertamento si compie:
- a) per le entrate provenienti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione europea, sulla base dei decreti ministeriali di riparto o assegnazioni di fondi o di altri provvedimenti;
 - b) per le entrate concernenti tributi propri da riscuotere mediante ruoli, sulla base dei ruoli stessi, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini di ciascun esercizio;
 - c) per le entrate concernenti tributi propri da non riscuotere mediante ruoli, sulla base delle previsioni del gettito formulate in contabilità nazionale e dell'andamento del gettito degli anni precedenti con particolare attenzione all'andamento del PIL regionale;
 - d) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne stabiliscono l'ammontare e ne autorizzano la riscossione entro l'esercizio di competenza;
 - e) per le entrate provenienti dall'accensione di mutui e prestiti obbligazionari e di ogni altra operazione creditizia, sulla base dei relativi contratti stipulati.
3. Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste correttive o compensative della spesa o compensazioni amministrative, l'accertamento si compie in corrispondenza all'assunzione degli impegni correlativi o all'ordinazione del correlativo pagamento.
4. In ogni caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento è effettuato contestualmente alla sua riscossione.”
- “Art. 58 - (*Determinazione dei residui passivi*) - 1. Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.
2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.
3. Le somme stanziare in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.
4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.
5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, nei quali sono indicati l'importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre:
- a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;
 - b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;
 - c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;
 - d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;
 - e) le somme da portarsi in economia.
6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.
7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.
8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.”

Nota all'art. 2, comma 3

Il testo dell'articolo 85 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è il seguente:

“Art. 85 - (*Programma di utilizzo delle risorse*) - 1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1, per ciascun intervento ivi previsto, adotta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”

Nota all'art. 3, comma 2

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011), è il seguente:

“Art. 5 - (*Fondo regionale anticrisi anno 2011*) - 1. Per l'anno 2011 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 17.290.000,00 di cui euro 13.290.000,00 iscritti, a carico dell'UPB 2.08.18 ed euro 4.000.000,00 iscritti a carico dell'UPB 2.08.19, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, ripartito per le seguenti finalità:

- a favore delle PMI e per l'occupazione;
- a favore degli investimenti per la ricerca/innovazione collegate al distretto tecnologico della domotica;
- per la compensazione dei canoni ERAP;
- a favore dei contratti di solidarietà;
- a favore del diritto allo studio;
- a favore dei precari;
- a favore della stabilizzazione dei contratti a termine;
- per i contributi alle famiglie;
- per i rimborsi dei ticket sanitari.

2. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

3. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2011, stanziata a carico delle UPB 2.08.18 “Fondo anticrisi - corrente” e 2.08.19 “Fondo anticrisi - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.

3-bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo anticrisi per l'anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui al comma 1.”

Nota all'art. 4, comma 1

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011), è il seguente:

“Art. 6 - (*Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, anno 2011*) - 1. E' istituito, per l'anno 2011, il fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, per un importo complessivo di euro 22.500.000,00 iscritto, a carico delle UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell'UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

2. A carico delle UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente”, per l'importo di euro 13.000.000,00, ripartito per le seguenti finalità:

- a) sostegno a progetti di sviluppo a base culturale;
- b) attività relative al marketing territoriale;
- c) integrazione di finanziamenti di interventi in campo sociale.

3. A carico dell'UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, per l'importo di euro 9.500.000,00, ripartito per le seguenti finalità:

- a) investimenti per progetti di sviluppo a base culturale
- b) interventi regionali per l'integrazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive;
- c) sviluppo della trigenerazione su edifici sanitari e pubblici regionali;
- d) miglioramento dell'efficienza energetica su edifici scolastici (primarie e secondarie).

4. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2011, stanziata a carico dell'UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell'UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.

5 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo per gli interventi prioritari per l'anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3.”

Nota all'art. 4, comma 4, lett. a)

Il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), è il seguente:

“Art. 6 (*Funzioni*) - 1. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative concernenti:

omissis

d) gli interventi per la montagna, anche con riferimento alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi e alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e un adeguato sviluppo economico, tra i quali:

- 1) il miglioramento forestale, gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi, la ricostituzione dei boschi degradati, la prevenzione e cura dei dissesti sulle superfici forestali e le cure colturali ai boschi esistenti;
- 2) la realizzazione e l'attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili;
- 3) la manutenzione della viabilità di servizio forestale, compresi i sentieri e le mulattiere;
- 4) le opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici;
- 5) la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscono l'ittiofauna;
- 6) l'acquisto e l'affitto di terreni allo scopo di costituire idonee entità agro-silvo-pastorali, anche con confinanti proprietà pubbliche o delle organizzazioni montane di cui all'articolo 18 della L.R. n. 6/2005;
- 7) la zootecnia montana, l'apicoltura, il miglioramento, la gestione e l'utilizzo sostenibile dei pascoli e dei prato pascoli;
- 8) l'effettuazione di misure a favore dell'agricoltura di montagna e di zone svantaggiate;
- 9) l'incentivazione delle attività di protezione, conservazione e valorizzazione dello spazio naturale, lo sviluppo di colture alternative, il recupero e la valorizzazione delle produzioni tipiche montane, dei beni storici e culturali in circuiti sovracomunali;
- 10) la promozione degli interventi volti allo sviluppo delle fonti energetiche alternative;

omissis”

Nota all'art. 4, comma 4, lett. b)

Il testo dell'articolo 26 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010), è il seguente:

“Art. 26 - (*Progetto Appennino*) - 1. In attuazione degli impegni assunti dalla Regione con la firma della Carta di Fonte Avellana, al fine di valorizzare e sviluppare gli interventi per la montagna e le forme organizzate di lavoro forestale e di dare continuità alle attività in essere, favorendo nel contempo la creazione di nuovi posti di lavoro, attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologico-ambientali nel quadro di una politica attiva dell'ambiente, viene avviato il “Progetto Appennino: la Montagna come occasione di sviluppo ed occupazione”.

2. Il progetto costituisce un programma di interventi nell'appennino marchigiano con il coinvolgimento delle Comunità montane, dei Comuni, dei Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione e delle Cooperative forestali, con i seguenti obiettivi specifici:

- a) dare continuità nel tempo e nel territorio alle attività di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale, e più in generale dell'ambiente e del territorio, attraverso un'occupazione stabile delle maestranze che già lavorano nel settore allo scopo di garantire anche il presidio del territorio e la residenza nelle aree rurali e montane;
- b) far fronte all'emergenza occupazionale provocata dalla crisi economica e dalla fragilità dei sistemi economico-sociali montani, individuando interventi organici, in conformità con gli indirizzi programmatici della Regione e del piano forestale, che siano in grado di offrire garanzie lavorative agli iscritti nelle liste di mobilità da reimpiegare, nel campo della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, del verde pubblico, della gestione del demanio forestale e della selvicoltura.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in due fasi:

- a) interventi già previsti e finanziati dal Piano di sviluppo rurale 2007/2013, dal Protocollo d'Intesa per la difesa del suolo sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 settembre 2007, dal FAS 2007/2013 (Fondo per le aree sottoutilizzate), dal bilancio di previsione 2009 della Regione;
- b) nuovi interventi attuabili a medio termine che richiedono un'elaborazione progettuale e potranno essere avviati, una volta individuate le risorse necessarie.

4. Gli interventi del progetto indicati al comma 3, lettera b), sono diretti prioritariamente:

- a) al recupero e alla valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato e di aree di particolare interesse ambientale;
- b) alla tutela e conservazione attiva dei territori ad alto valore ecologico;
- c) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti, laghi e alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica e di sgombero degli alvei volti alla prevenzione di dissesti locali e di alluvioni;
- d) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;
- e) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, e più in generale allo sviluppo delle infrastrutture turistiche a basso impatto ambientale;
- f) alla manutenzione tramite attività di recupero ambientale di aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;
- g) all'arredo a verde di aree residuali quali scarpate, svincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori, comprese le mascherature di insediamenti industriali e artigianali;
- h) alla conservazione dei beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico, storico e culturale;
- i) all'animazione culturale in tema ambientale e idraulico-forestale, da realizzarsi in particolare tramite l'informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all'attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione.

5. La struttura organizzativa regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro svolge tutte le funzioni inerenti il coordinamento e l'organizzazione del progetto relativamente agli interventi previsti al comma 3, lettera b), con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 e avvalendosi delle professionalità presenti nelle strutture organizzative regionali competenti in materia di ambiente e paesaggio, foreste ed irrigazione, riordino territoriale e comunità montane, difesa del suolo, turismo e cooperazione.

6. L'esecuzione degli interventi avverrà anche mediante affidamento a favore di cooperative forestali, ai sensi della normativa vigente.

7. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua le fonti di finanziamento per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), ed approva il relativo progetto esecutivo.”

Nota all'art. 5, comma 1

Il testo del comma 1 dell'articolo 8 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è il seguente:

“Art. 8 - (*Ulteriori tributi regionali*) - 1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Omissis”

Nota all'art. 6, comma 2

Il testo dell'articolo 874 del codice della navigazione è il seguente:

“Art. 874 - (*Dichiarazione di esercente*) - Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.”

Nota all'art. 6, comma 3

Il testo dell'articolo 876 del codice della navigazione è il seguente:

“Art. 876 - (*Presunzione di esercente*) - In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.”

Nota all'art. 6, comma 4, lett. b)

Il testo dell'articolo 789 del codice della navigazione è il seguente:

“Art. 789 - (*Lavoro aereo per conto di terzi*) - I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC.”

Nota all'art. 6, comma 7

Il testo dell'articolo 7 del d.p.r. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), è il seguente:

“Art. 7 - I fiduciari del direttore della circoscrizione aeroportuale che provvedono negli aeroporti della circoscrizione alla riscossione dei diritti e della tassa di cui all'art. 1, accertati nel modo indicato all'art. 3, debbono rilasciare quietanza, all'atto in cui riscuotono i relativi importi.

La quietanza viene staccata da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostro indelebile, recante tre esemplari per ogni bolletta ed avente un numero progressivo per esercizio e per ogni direttore (modello 2 A.C.-bis).

Ogni quindici giorni, ed anche a periodi più brevi, quando le somme riscosse superino l'importo di lire 250.000, i fiduciari rimettono, anche col mezzo di titoli postali, al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio gli importi riscossi con le contromatrici delle quietanze e ricevono a loro scarico una quietanza (mod. 2 A.C. terza parte) per l'importo versato. Per gli aeroporti di maggiore traffico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, può elevare fino al decuplo il limite di somma di cui sopra.

In caso di annullamento, durante la gestione, delle bollette di quietanza (mod. A.C.-bis) i fiduciari devono inviare al direttore della circoscrizione aeroportuale competente la terza parte e relativa contromatrice annullate, in occasione della più immediata rimessa di somme riscosse unitamente alle rispettive quietanze (mod. 2 A.C.-bis).

I fiduciari di cui al presente articolo, alla cui chiusura di ciascun esercizio finanziario o, nel corso dell'esercizio, qualora abbia fine la gestione del direttore di circoscrizione aeroportuale per il quale hanno riscosso i diritti e la tassa di cui all'art. 1, restituiscono al direttore stesso le matrici dei bollettari (mod. 2 A.C.-bis) adoperati, composti ciascuno di 5 bollette, per le somme effettivamente riscosse, compreso l'ultimo bollettario se parzialmente adoperato, avendo cura di annullare tutte le tre parti delle bollette non utilizzate.

La gestione di cui al presente articolo forma parte integrante del conto bimestrale e di quello giudiziale che devono essere resi dal direttore della circoscrizione aeroportuale.”

Nota all'art. 6, comma 14

Il testo dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è il seguente:

“Art. 13 - (*Ritardati od omessi versamenti diretti*) - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.”

Nota all'art. 6, comma 15

Il testo dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è il seguente:

“Art. 13 - (*Ravvedimento*) - 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. *(comma abrogato dall'art. 7, del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32)*
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.”

Nota all'art. 6, comma 16

Il testo degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è il seguente: “Art. 16 - (*Procedimento di irrogazione delle sanzioni*) - 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.”

“Art. 17 - (*Irrogazione immediata*) - 1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 del presente decreto.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3."

Nota all'art. 6, comma 17

Il testo dell'articolo 1 della l. 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari), è il seguente:

"Art. 1 - Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale dell'1 per cento da computarsi per ogni semestre compiuto."

Nota all'art. 6, comma 23

Il d.p.r. 15 novembre 1982, n. 1085 reca: "Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile".

Nota all'art. 7, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - (*Oggetto dell'imposta*) - L'imposta si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione, ad eccezione delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche e delle concessioni demaniali marittime rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali."

Nota all'art. 9, comma 1

Il testo dell'articolo 13 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:

"Art. 13 - (*Albo*) - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo."

Nota all'art. 9, comma 6

Il testo dell'articolo 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53, è il seguente:

"Art. 5 - I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle Regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile.

Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate opere di urbanizzazione primaria.

Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonché quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo. Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati articoli della prima parte della tariffa, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono così elevate:

articolo 2: dal 2 al 3 per cento;

articolo 3: dallo 0,50 all'1 per cento;

articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;

articolo 8, lettera c): dal 2 al 3 per cento;

articolo 8, lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento;

articolo 9: dal 2 al 3 per cento.

Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983. L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, è stabilita nella misura dello 0,25 per cento. Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a partire dal 1° gennaio 1983 nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

A decorrere dal 1° febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono aumentate del 50 per cento.

Se nel periodo ricompreso tra il 1° ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del comma precedente del presente articolo, le relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere versate allo Stato.

A decorrere dal 1° maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono modificate come segue:

a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;

b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;

c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b).

Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, numero 1216, sono assoggettate all'aliquota prevista nella lettera a) del comma precedente.

Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

È soppresso l'articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono triplicate.

Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire cento.

Le facoltà attribuite alle aziende di credito e agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della legge 11 ottobre 1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n. 558, possono essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a sessanta giorni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di potenza del motore.

L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima annua è stabilita in lire trecentomila. Coloro che hanno già versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i termini e le modalità per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52.

Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima, nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla L. 6 giugno 1973, n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento può essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal 1° gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottoneri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa annessa al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottnumero 5, lettera b), sono elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l'art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1976, n. 786.

Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza.

Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed all'art. 16 della L. 11 febbraio 1971, n. 50.

Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.

Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell'art. 214 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è concesso l'esonero del pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio.

La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo

comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto. Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilità si applica una soprattassa pari a due volte l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilità dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici. Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonché le relative variazioni.

Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia.

Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463.

Se, nel corso del periodo di tempo in cui è efficace la convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle stesse motrici, è dovuta la tassa nella misura indicata nel comma precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa.

Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila.

Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena pecuniaria prevista nel precedente comma.

Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti termini e modalità per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra.

(Comma abrogato dall'art. 17, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473)

Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dei commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalità e le procedure semplificate nonché stabiliti i termini per

consentire, senza penalità, agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento.

Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalità suindicate è punito con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalità.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983.

Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma sono comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 12.000.000, oltre il pagamento delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 e delle altre penalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco.

Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui è demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'art. 16 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

Sulle tasse di cui al trentunesimo comma è dovuta l'addizionale prevista dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, nonché quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi.

Con decorrenza dal 1° aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati.

Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, può disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.

Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalità di cui al titolo VII, capo III, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni previste dall'articolo 13, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la definizione in via breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui all'art. 39, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale.

Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893, è prorogato al 31 dicembre 1984. È fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto recante misure in materia tributaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge."

Note all'art. 9, comma 10

- Il testo del comma 10 dell'articolo 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito con modificazioni dalla l. 22 marzo 1995, n. 85, è il seguente:
"Art. 36 - (*Base imponibile*) - *Omissis*

10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, né della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.

Omissis"

- Il testo del comma 6 dell'articolo 56 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è il seguente:

"Art. 56 - (*Imposta provinciale di trascrizione*) - *Omissis*

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Omissis"

Nota all'art. 9, comma 12

Il testo del comma 2 dell'articolo 8 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è il seguente:

"Art. 8 - (*Ulteriori tributi regionali*) - *Omissis*

2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.

Omissis"

Nota all'art. 10, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 27 della l.r. 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 27 - (*Razionalizzazione organizzativa*) - 1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa predispongono, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli **anni 2012, 2013 e 2014**, un piano per la copertura dei posti vacanti della dirigenza mediante concorso pubblico e nel rispetto del limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni degli anni precedenti non utilizzate ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'attuazione del comma 1 deve assicurare la contestuale riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007) nonché la selezione di professionalità dotate di elevata e specifica competenza in relazione alle posizioni da ricoprire."

Nota all'art. 11, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 26 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 26 - (*Accesso alla qualifica dirigenziale*) - 1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso per

esami, concorso per titoli ed esami ovvero di corso-concorso.

2. Le modalità di accesso e le tecniche di selezione sono definite nel bando di concorso e sono in ogni caso intese a valutare le capacità dirigenziali dei candidati e la specifica competenza in relazione alle posizioni da ricoprire.

3. Il bando di concorso stabilisce:

a) i requisiti per l'accesso, tra i quali vanno in ogni caso ricompresi:

1) il possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica ovvero di laurea magistrale;

2) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico e aziende pubbliche, maturati in posizioni per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di studio di cui al punto 1. Per le strutture private i cinque anni di esperienza devono essere maturati in posizioni dirigenziali;

b) i titoli da valutare, tra i quali devono essere valorizzate le esperienze professionali nella qualifica dirigenziale maturate nella pubblica amministrazione ed in particolare nella Regione.

4. Il bando può prevedere il possesso di uno specifico titolo di studio attinente alla posizione, tra quelli indicati al punto 1 della lettera a) del comma 3 nonché una particolare tecnica di selezione volta a valutare le attitudini e le capacità dirigenziali."

Nota all'art. 11, commi 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 27 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 27 - (Incarico di segretario generale) - 1. L'incarico di segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale con contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, l'incarico può essere conferito a soggetti interni o esterni all'amministrazione regionale, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

3. I provvedimenti di incarico di segretario generale sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 2, senza necessità di valutazioni comparative.

4. Il trattamento economico è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

5. Gli elementi negoziali del contratto di cui al comma 1, ivi comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definite con apposito provvedimento della Giunta regionale prima del conferimento dell'incarico. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.

6. Il conferimento dell'incarico a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio."

Nota all'art. 12, comma 1

Il testo dell'articolo 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

"Art. 34 bis - (Disposizioni in materia di mobilità del personale) - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273."

Nota all'art. 13, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 6 - (*Fondazione Marche Cinema Multimedia*) - 1. La Regione promuove la costituzione di una fondazione denominata "Marche Cinema Multimedia (MCM)", finalizzata a:

a) creare le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni cinetelvisive e pubblicitarie nazionali e straniere e a indirizzare le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche, con l'offerta, durante il processo produttivo, di servizi di supporto e facilitazioni logistiche, organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione;

b) contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche.

2. La fondazione di cui al comma 1 gestisce altresì i sistemi informativi, le banche dati e gli interventi di catalogazione dei beni culturali della Regione, assicurandone la pubblica fruizione nei termini e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Alla fondazione possono partecipare gli enti locali, le Università e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato.

4. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto al comma 1.

5. La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della fondazione mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 2.

L'eventuale contributo è determinato con legge di bilancio."

Nota all'art. 13, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 7 - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 277.000,00, per gli anni successivi l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 per l'anno 2009 si provvede per la somma di euro 100.000,00 mediante impiego ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. n. 31/2001 di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 (fondi globali) partita 2, elenco 1, del bilancio di previsione per l'anno 2008, per la somma di euro 167.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.31.01 e per la somma di euro 10.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.31.03, del bilancio di previsione per l'anno 2009.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2009 e successivi nella UPB 5.31.03 del bilancio di previsione del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

3 bis. A decorrere dall'anno 2013 le somme occorrenti ai sensi dell'articolo 6 sono iscritte a carico della nuova UPB di spesa denominata "Attività cinematografiche, audiovisive, multimediali e di gestione dei sistemi informativi e delle banche dati catalografiche."

Nota all'art. 14, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 - (*Funzioni della Regione*) - 1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge ed in particolare quelle concernenti:

- a) la programmazione ed il monitoraggio delle attività regionali relative agli interventi finanziati dallo Stato e dall'Unione europea per la gestione del patrimonio culturale e turistico;
- b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza relativamente alle funzioni conferite agli enti locali;
- c) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale nelle sue diverse componenti territoriali, imprenditoriali e culturali;
- d) l'organizzazione e il coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche, incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, (...) agenzie, aziende e le associazioni di categoria rappresentative del settore turistico;
- e) la programmazione, il coordinamento ed il sostegno di progetti promozionali finalizzati alla valorizzazione del complesso delle risorse locali, delle strutture ricettive e delle attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica;
- f) l'attuazione di regolamenti, direttive, decisioni e comunicazioni dell'Unione europea riferiti ai settori di competenza;
- g) la programmazione e la regolamentazione delle attività che insistono sul demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
- h) l'incentivazione alla riqualificazione delle strutture e dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle imprese;
- i) la promozione della formazione e aggiornamento per gli operatori del settore turistico;
- l) la promozione e la valorizzazione del sistema informativo e delle attività di ricerca, mediante l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda e delle diverse componenti dell'offerta al fine di rendere competitivo il settore turistico;
- m) **(lettera abrogata)**"

Nota all'art. 14, commi 3 e 4

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 - (*Programma annuale di promozione turistica*) - 1. In attuazione del piano di cui all'articolo 2-bis, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento, approva il programma annuale di promozione turistica, previo parere della competente Commissione assembleare.

2. Il programma indica in particolare:

- a) l'analisi della domanda turistica nazionale e internazionale;
- b) le azioni per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale;
- c) le proposte per la valorizzazione del turismo sostenibile e di qualità;
- d) le aree geografiche e i mercati di riferimento;
- e) le attività di comunicazione e di promozione;
- f) gli strumenti informativi per il turista;
- g) le misure per il sostegno alla commercializzazione;
- h) gli strumenti per la valorizzazione e il sostegno delle attività del territorio;
- i) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 3;
- l) i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la qualificazione delle strutture ricettive;
- m) le attività relative all'Osservatorio di cui all'articolo 4.

3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli enti locali, (...) dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi.

4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che viene ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera i). Una quota del fondo è riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali in forma associata (...)."

Nota all'art. 14, comma 5

Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - (*Funzioni delle Province*) - 1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative ad esse conferite dalla presente legge e dalla legislazione vigente.

2. Le Province in particolare:

- a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento, in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni (...) e le associazioni di settore;
- b) provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, di cui all'articolo 75,

comma 10, garantendo l'espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione statistica e comunicazione alla Regione di dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

c) assicurano il coordinamento nell'ambito del territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica di cui all'articolo 7, garantendo l'informazione dell'intero territorio regionale.

3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia.

4. Le Province possono assumere iniziative di accoglienza a carattere interprovinciale che riguardano eventi di interesse comune.”

Nota all'art. 14, comma 6

Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 - (*Funzioni dei Comuni*) - 1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di turismo ed attività ricettiva non espressamente conferite ad altri enti dalla presente legge.

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma associata o attraverso (...) le Comunità montane, mediante l'attuazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base volti all'informazione, all'accoglienza turistica, all'intrattenimento degli ospiti e alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la tutela del turista consumatore.

3. I Comuni in particolare:

a) assicurano l'informazione, l'assistenza e l'accoglienza turistica a livello locale mediante l'istituzione dei punti di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 7;

b) possono elaborare i progetti di cui all'articolo 3, comma 3.”

Nota all'art. 14, comma 7

Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 - (*Informazione e accoglienza turistica*) - 1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla domanda e sull'offerta turistica, i Comuni possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (IAT), previo assenso della Provincia competente per territorio.

2. Gli IAT non hanno personalità giuridica.

3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative degli IAT secondo un modello omogeneo sul territorio, nonché il modello grafico del segno distintivo dei medesimi.

4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 che promuovono l'apertura di propri punti di informazione e di accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma 3, previo assenso del Comune e della Provincia competenti per territorio.

5. **(comma abrogato)**

6. **(comma abrogato)”**

Nota all'art. 14, comma 9

Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 - (*Associazioni pro loco*) - 1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro loco, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per l'eventuale cancellazione.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione (...).

4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare:

a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all'articolo 46;

b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento.

5. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto, sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.”

Nota all'art. 14, comma 10

Il testo vigente dell'articolo 30 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 30 - (*Tipologia*) - 1. Sono parchi a tema quelli aventi finalità turistiche, culturali, ludiche, ricreative e similari, il cui esercizio si svolge sulla stessa area attrezzata per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare. Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l'ottanta per cento delle attrazioni deve restare sull'area nel quale è esercitato il parco.

2. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie, sdraio e lettini, di norma poste su area in concessione demaniale. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, capanne e chioschi. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle sportive e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

3. Sono strutture per il turismo nautico quelle attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, quali i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio. I porti turistici forniscono comunque servizi di ormeggio, manutenzione, rimessaggio e altri servizi complementari alle imbarcazioni da diporto ed ai loro equipaggi.

4. Sono attività di cabotaggio turistico e di noleggio nautico quelle che organizzano o forniscono a turisti singoli o a gruppi di turisti un viaggio di durata predeterminata, con itinerario predefinito o libero, su imbarcazioni o navi da traffico o da diporto di proprietà o in gestione comunque all'impresa e completamente attrezzate per la navigazione, con o senza equipaggio.

4-bis. Sono attività di turismo in mare a finalità ittica quelle finalizzate alla cattura dello sgombro, della palamita, dell'orata, del pagello e dell'occhiata effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima), da parte di turisti singoli o gruppi di turisti, su imbarcazioni da diporto di proprietà o in gestione all'impresa che effettua trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi.

5. Sono altresì attività turistiche gestite in forma di impresa quelle che, per fini prevalentemente turistici, trasportano passeggeri con mezzi o infrastrutture soprattutto di tipo dedicato, noleggiando mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri, gestiscono strutture ad indirizzo sportivo-ricreativo-escursionistico ad alta valenza turistica e strutture convegnistiche e congressuali (...).

6. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, determina eventuali tipologie aggiuntive delle attività di cui alla presente sezione, nonché le caratteristiche e i requisiti di ogni singola attività.

7. Le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricettive da parte dei Comuni ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) sono stabilite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.”

Nota all'art. 15, comma 6

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), è il seguente:

“Art. 4 - (*Modalità di intervento finanziario regionale*) - 1. L'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

a) in conto capitale;

b) in conto interessi e mediante contributi pluriennali.

2. La misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita annualmente con apposita disposizione da inserirsi nella legge finanziaria regionale.

3. Alla liquidazione dei contributi in conto capitale provvede il dirigente della struttura organizzativa regionale competente su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario, da presentare entro il 30 settembre con allegata l'attestazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa.

4. Il Dirigente del servizio competente provvede alla liquidazione dei contributi in annualità costanti direttamente agli enti

- beneficiari, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui a condizione che siano iniziati i relativi lavori.
5. La liquidazione delle annualità successive alla prima è subordinata all'andamento dei lavori in conformità con gli strumenti di programmazione di cui al titolo III, capo I, ed all'articolo 45, comma 10, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
6. I contributi regionali non possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri enti autorizzati."

Nota all'art. 16, commi 1, 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 25 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 25 - (*Animazione economica, informazione e monitoraggio*) - 1. La Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese, in particolare Camere di commercio e associazioni di categoria, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti le normative applicabili e gli strumenti agevolativi disponibili, regionali, statali e comunitari, per le attività produttive localizzate nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione cura e partecipa ad azioni informative, divulgative, di assistenza tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria promosse anche dai soggetti di cui al medesimo comma, e in particolare:

- a) analisi e studi su specifici aspetti tematici, per acquisire informazioni volte alla migliore attuazione della presente legge;
- b) seminari e conferenze per informare gli utenti sui contenuti delle normative che li riguardano e sui relativi benefici;
- c) pubblicazioni organiche illustrative dei contenuti delle normative e delle misure di sostegno riguardanti le imprese;
- d) programmi informativi che utilizzano spazi radiotelevisivi, giornalistici, strumenti audiovisivi o strumenti informatici;
- e) collegamenti informativi telematizzati permanenti, quali reti fra associazioni, centri di servizi, Università e pubblica amministrazione, cui sia possibile accedere mediante numero verde.

e bis) progetti di promozione dei settori produttivi regionali.

3. Una somma annua pari a 100.000 euro è riservata all'attuazione di interventi di assistenza, animazione, potenziamento delle attrezzature, monitoraggio e controllo da parte della struttura regionale competente in materia di industria e artigianato, nonché degli interventi di cui al comma 2. Il controllo sugli interventi di cui alla presente legge è effettuato anche avvalendosi di apposite commissioni composte da dipendenti regionali. Con le disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4 sono definite le modalità di svolgimento del controllo, di nomina e composizione delle commissioni e la misura delle indennità riconosciute ai componenti.

3 bis. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo."

Nota all'art. 16, comma 4

Il testo vigente dell'articolo 28 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 28 - (*Albo delle imprese artigiane*) - 1. Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 443/1985 sono iscritte nell'Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, che è articolato su base provinciale. All'interno dell'Albo sono individuate apposite sezioni separate, nelle quali sono iscritti rispettivamente:

a) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 443/1985 medesima;

b) le imprese appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui all'articolo 33, comma 2.

2. L'iscrizione nell'Albo, le modifiche e le cancellazioni sono determinate dalla presentazione alla struttura organizzativa regionale competente di una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa, da effettuare con procedura esclusivamente telematica e integrata con la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

3. La comunicazione per l'iscrizione nell'Albo deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana e produce effetti dalla data della sua presentazione. Le altre comunicazioni di cui al comma 2, da presentare entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento determinante la modifica o la cancellazione, devono contenere la relativa dichiarazione e producono effetti dalla data dell'evento medesimo.

4. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la costituzione e la tenuta dell'Albo, in particolare per quanto concerne la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 3.

5. La Regione trasmette ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l'elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni.

6. La Regione dispone accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni presentate e adotta gli eventuali provvedimenti che ne derivano, anche avvalendosi del Comune competente secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

7. Con le modalità di cui al comma 6, la Regione procede altresì ad accertamenti e adotta i conseguenti provvedimenti d'ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti o Amministrazioni, del possesso dei requisiti artigiani da parte di soggetti non iscritti nell'Albo o di eventi rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione di soggetti iscritti.
8. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, gli imprenditori artigiani possono avvalersi dei centri regionali di assistenza alle imprese di cui all'articolo 7-bis, che rilasciano le certificazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo e delle condizioni per la modifica o la cancellazione.
9. L'importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il pagamento dei diritti di segreteria per iscrizioni e modifiche non è dovuto nel caso in cui tali diritti siano già stati corrisposti per l'effettuazione della comunicazione unica o di altri analoghi adempimenti previsti per le imprese dalla legislazione statale vigente.
10. La Regione può stipulare apposita convenzione con le Camere di commercio per l'esercizio dei compiti inerenti la tenuta dell'Albo."

Nota all'art. 18, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 20 della l.r. 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 20 - (*Norme transitorie e finali*) - 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

- a) alla costituzione del dipartimento per la salute e per i servizi sociali e ne definisce l'organizzazione interna;
- b) alla riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui all'articolo 4 della l.r. n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge.

2. (comma abrogato)

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell'ASUR nomina i coordinatori di area vasta.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridefinisce gli ambiti territoriali sociali sulla base di quanto disposto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 della l.r. n. 13/2003, come modificato dall'articolo 10 della presente legge.
5. In fase di prima applicazione della presente legge è fatta salva l'individuazione delle aree vaste di cui alla Delib.G.R. 8 maggio 2006, n. 511.
6. Le spese per il personale dell'ARS continuano a fare carico sul Fondo sanitario regionale. Si applicano all'ARS le disposizioni concernenti le limitazioni di spesa previste per gli enti del servizio sanitario regionale.
7. Nella l.r. n. 13/2003 ovunque ricorre l'espressione "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", questa viene sostituita dall'espressione "Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi."

Nota all'art. 18, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 - (*Agenzia regionale sanitaria*) - 1. L'Agenzia regionale sanitaria (ARS) è strumento operativo per la gestione delle funzioni **del servizio sanità e del servizio politiche sociali** e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a) assistenza sanitaria territoriale;
- b) assistenza ospedaliera;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
- e) integrazione socio sanitaria;
- f) investimenti sanitari;
- g) sanità veterinaria.

1 bis. L'ARS esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità.

2. L'ARS è soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile.

3. L'organizzazione dell'ARS si articola in posizioni dirigenziali di progetto e di funzione. (...)

3 bis. All'ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale.

3 ter. L'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti esterni all'amministrazione, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato. Gli elementi negoziali del contratto, comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.

3 quater. Nel caso in cui l'incarico è conferito a dirigenti regionali non si applica il comma 3 ter.

4. La Giunta regionale:

a) definisce gli obiettivi dell'ARS;

b) istituisce le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione.

5. Nelle materie di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta gli atti di propria competenza su proposta del direttore dell'ARS.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei dirigenti dell'ARS si applicano le disposizioni della l.r. n. 20/2001.

7. L'ARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

8. All'ARS può essere distaccato il personale del ruolo unico regionale.

9. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte **dell'ARS, del servizio sanità e del servizio politiche sociali**, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. L'utilizzo è deliberato dalla Giunta regionale su proposta del direttore **dell'ARS, del dirigente del servizio sanità o del dirigente del servizio politiche sociali**, previo parere del comitato di direzione di cui all'articolo 8 della l.r. n. 20/2001. Per esigenze organizzative inderogabili del sistema sanitario regionale, l'utilizzo può essere deliberato dalla Giunta regionale anche in assenza del consenso da parte del direttore dell'ente di appartenenza. A tale personale può essere attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ARS. Lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili. L'onere relativo resta a carico dell'ente di provenienza.

10. Gli incarichi di direzione delle posizioni di progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale a dirigenti di ruolo della Regione o del servizio sanitario regionale.

11. I dirigenti di cui al comma 10 sono posti in posizione di comando. La Giunta definisce il trattamento economico ad essi spettante nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto. Il posto di ruolo vacante negli enti del servizio sanitario regionale non può essere in alcun modo ricoperto.

12. L'ARS, in casi eccezionali e straordinari, e comunque quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nell'ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, può conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unità, incarichi a soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 3, della l.r. n. 20/2001."

Nota all'art. 20, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 1 - (*Oggetto*) - 1. L'Istituto di ricovero e cura per anziani INRCA è Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico a rilevanza nazionale non trasformato in fondazione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

2. L'INRCA ha sede legale ad Ancona e sedi periferiche nelle regioni Lombardia, Calabria e Marche."

Nota all'art. 21, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 26 della l.r. 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 26 - (*Autorizzazione al trasporto sanitario*) - 1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio della Giunta regionale competente in materia, previo accertamento dei requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 9 da parte dei competenti servizi dell'ASUR. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e gli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario con il regolamento indicato all'articolo 9.

2. L'autorizzazione non è richiesta per le ambulanze in transito occasionale nelle Marche appartenenti a soggetti aventi sede in altre regioni e per i mezzi degli enti del servizio sanitario regionale.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, è vietato a chiunque esercitare sul territorio regionale il servizio di trasporto sanitario senza autorizzazione.”

Nota all'art. 22, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 21 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 21 - (*ERAP Marche*) - 1. È istituito l'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche).

2. L'ERAP Marche è ente pubblico **non economico** dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

3. La Giunta regionale individua la sede legale dell'ERAP Marche.

4. L'ERAP Marche esercita le funzioni concernenti:

a) la realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata e agevolata;

b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse.

5. L'ERAP Marche può svolgere a favore di enti pubblici e privati le seguenti funzioni:

a) la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse;

b) la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici con divieto di subappalto dei servizi stessi;

c) la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzie per la locazione;

d) la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista.

6. Le funzioni di cui al comma 5 sono svolte previa stipula di apposite convenzioni che stabiliscono i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i relativi corrispettivi.”

Nota all'art. 23, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 18 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione “Legge finanziaria 2012”), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 18 - (*Proroga dei termini relativi al Piano di tutela delle acque*) - 1. Sono prorogati al **31 maggio 2013** i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni delle Norme tecniche di attuazione di cui al Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con Delib.Ass.Legisl. 26 gennaio 2010, n. 145:

a) articolo 29, comma 9; comma 13, limitatamente al termine del 31 dicembre 2011; comma 15 e comma 17;

b) articolo 41, comma 14 e comma 15, primo periodo;

c) articolo 42, comma 2 e comma 3;

d) articolo 80, comma 1, lettere b), c) e d).

2. Il termine stabilito dall'articolo 41, comma 16, secondo periodo, delle Norme tecniche di attuazione di cui al PTA è rideterminato in due anni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento regionale previsto nel primo periodo del medesimo comma 16.”

Nota all'art. 24, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 - (*Notazioni e testi coordinati degli atti normativi*) - 1. **In appendice a ciascuna legge e regolamento regionale, ai soli fini informativi, sono pubblicate le notizie relative al procedimento di formazione.**

2. Quando un testo normativo contiene rinvii ad altre disposizioni normative, sono pubblicate nel B.U.R., in calce al testo stesso, le norme richiamate.

3. Quando un testo normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, viene pubblicato nel B.U.R., in calce al provvedimento di modifica, l'intero articolo nel nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate.

4. Quando un testo normativo ha subito diverse e complesse modifiche, è pubblicato nel B.U.R. il testo coordinato.

5. Entro il 31 marzo viene pubblicata un'edizione speciale del B.U.R. nella quale sono riportati le leggi ed i regolamenti regionali entrati in vigore nell'anno precedente.”

Nota all'art. 25, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 14 della l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 - (*Disposizioni finali e transitorie*) - 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il d.lgs. 192/2005.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

- a) adotta le linee guida di cui all'articolo 7 per gli edifici residenziali;
- b) stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, nonché i criteri per l'adozione degli incentivi di cui all'articolo 10;
- c) predispone un programma per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e).

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

- a) predispone il capitolato tipo e il prezzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) definisce il sistema e le procedure di certificazione di cui all'articolo 6, comma 5;
- c) adotta le linee guida di cui all'articolo 7 per gli edifici non residenziali.

3 bis. L'uso delle tecniche e dei materiali di edilizia sostenibile previsti dalla presente legge è consentito anche per gli interventi disciplinati dalla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) nei comuni che hanno effettuato il censimento di cui all'articolo 15 della l.r. 13/1990 medesima, anche in deroga alle diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti che ne limitano l'uso. Sono comunque fatte salve le disposizioni poste a tutela e salvaguardia degli edifici di valore storico e architettonico di cui all'articolo 15 della l.r. 13/1990.”

Nota all'art. 26, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 19 della l.r. 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 - (*Fondo per la montagna*) - 1. È istituito nel bilancio regionale il fondo per la montagna nel quale confluiscono:

- a) le risorse statali relative al fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 97/1994;
- b) le risorse regionali;
- c) le risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea.

2. Una quota del fondo è assegnata alla delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani (UNCEM), quale contributo alle spese di funzionamento e per la realizzazione di studi ed iniziative a sostegno degli enti locali della montagna.

3. Le risorse di cui al comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'Unione europea, sono ripartite tra le Comunità montane per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge in proporzione diretta all'estensione del territorio e alla popolazione residente.

4. (*Comma abrogato dall'art. 29, comma 3, della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20*)”

Nota all'art. 27, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 - (*Interventi di demolizione e ricostruzione*) - 1. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali, con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895, che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire. È ammessa la ricomposizione planivolumetrica anche con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti o con eventuale modifica, nell'ambito del lotto originario, dell'area di sedime dell'edificio preesistente e della sagoma. Nelle zone agricole il nuovo edificio potrà essere realizzato entro un raggio di 100 ml dall'area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche. In ogni caso, gli interventi debbono prevedere il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale e migliorare l'efficienza energetico-ambientale degli edifici.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

- a) nel limite del 30 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per cento dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 192/2005);
- b) nel limite del 40 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici residenziali, realizzati successivamente al 1° gennaio 1950, ubicati nelle zone territoriali omogenee A che presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche ed ambientali

non coerenti con il contesto storico e architettonico in cui si inseriscono. In tal caso l'ampliamento è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2 e previa presentazione di un piano particolareggiato di recupero approvato dal Comune. L'intervento previsto nel presente comma è altresì consentito nel rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli altri edifici della zona.

4. È consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. Gli interventi di cui al presente comma devono migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l'adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale, migliorare la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelli non soggetti al rispetto dei limiti imposti dal d.lgs. 192/2005. **E' consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici, che sia garantito il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968 che, nel caso di edifici aventi destinazione produttiva, commerciale o direzionale, gli stessi non risultino utilizzati prima del 1° gennaio 2007 oppure l'intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate).** In ogni caso, il mutamento della destinazione d'uso non è ammesso per gli edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione agricola, industriale, artigianale, direzionale e commerciale di cui al D.M. 1444/1968.

5. L'eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 4, ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al D.M. 1444/1968, è consentito, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei seguenti limiti:

a) 30 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per cento dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal d.lgs. n. 192/2005 e dal D.P.R. n. 59/2009;

b) 40 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

6. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle di cui al comma 5, purchè conformi alla destinazione della zona in cui sono ubicati, gli ampliamenti sono consentiti nei limiti di cui al comma 2.

7. Nei casi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di cui al presente articolo la distanza dai confini o dai fabbricati è rispettata con riferimento alla sola parte che costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente edificio.

8. Agli interventi di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 6 e 8."

Nota all'art. 28, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 48 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 48 - (*Disposizioni transitorie e finali*) - 1. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui agli articoli 21 e 33 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività agrituristiche ai sensi della l.r. n. 3/2002 proseguono l'esercizio dell'attività in base all'autorizzazione in essere se rispettano quanto stabilito agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente legge e se mantengono il rapporto di connessione di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Le aziende di cui al comma 2 non in regola con le disposizioni indicate nel comma medesimo adeguano i requisiti difforni entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21.

3 bis. Le aziende che non intendono adeguarsi ai requisiti richiamati al comma 2 possono trasformare la propria attività in osservanza delle disposizioni della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo). Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere necessarie alla trasformazione può essere rateizzato o rinviato di dodici mesi dal rilascio del provvedimento di permesso di costruire o, nel caso di SCIA, dal momento della presentazione della stessa; in tali ipotesi gli obbligati sono tenuti a prestare idonee garanzie fideiussorie, secondo le modalità stabilite dal comune competente per territorio.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 49 e i relativi atti applicativi.

5. Le disposizioni contenute nel Titolo I, Capo II, producono effetti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 33.

6. La Giunta regionale presenta, a cadenza almeno triennale, alla competente commissione assembleare una relazione sulle verifiche e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 34, comma 2, della presente legge."

Nota all'art. 29, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 13 - (*Norme transitorie e finali*) - 1. Il regolamento di cui all'articolo 9 è approvato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui all'articolo 10, comma 4, è approvata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 10, comma 4, le amministrazioni competenti:

a) in ordine alla verifica di cui all'articolo 10, comma 2, applicano quanto previsto dall'Allegato A (Indirizzi d'uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione) alle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), approvato con Delib.C.R. 21 gennaio 2004, n. 116;

b) per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, dispongono la realizzazione di invasi di laminazione-raccolta delle acque meteoriche dalle superfici impermeabilizzate per una capacità pari ad almeno 350 metri cubi per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata.

4. La verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 10 e le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano agli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al fine di rendere omogeneo l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali in materia urbanistica e di gestione del territorio, i procedimenti di cui all'articolo 19 delle Norme di Attuazione del PAI sono svolti dalle Province. L'atto di modifica delle aree è trasmesso all'Autorità di bacino regionale per la presa d'atto e per l'aggiornamento degli elaborati ufficiali del PAI.

6. L'incremento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), e all'articolo 5, comma 3, della presente legge non si sommano a quelli previsti dalla l.r. n. 22/2009, nonché a quelli previsti dalla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile) e da altre disposizioni di legge vigenti.

7. Alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 si applicano le condizioni ed i termini di cui alla l.r. n. 22/2009, così come modificata dalla presente legge.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2009 si applicano alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2013.

9. I criteri di perequazione e compensazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 possono essere stabiliti anche nei PRG."

Nota all'art. 30, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 31 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 31 - (*Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo*) - 1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno o altro materiale esclusa la muratura con preparazione del sito, destinati all'esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L'appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. n. 34/1992 e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché abbiano le seguenti dimensioni:

a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, di norma collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq;

b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario;

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in prossimità dell'acqua, sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare i 20 mq eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno.

2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m. 100 dagli stessi e di m. 150 se si spara in direzione dei medesimi.

3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorate al fondale, destinate all'esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina abbattuta o ferita.

4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terraferma devono avere una stabile e definita occupazione di

sito, con copertura d'acqua permanente durante tutto l'anno del suolo, salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia e ha validità dalla data di concessione sino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio provinciale, salvo revoca. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. Nel periodo autorizzativo non è consentito variare per più di due volte il sito di appostamento, né inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell'opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno.

5 bis. L'autorizzazione di cui al comma 5, nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio provinciale, ha validità annuale.

6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli unguati, ai colombacci e quelli di cui all'articolo 14, comma 12, legge n. 157 del 1992, senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica.

7. Non è consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a m. 200 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonché dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina.

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi sia per colombacci che per acquatici ad una distanza inferiore a metri 300. La distanza è misurata tra i capanni principali. Tale distanza è ridotta a metri 150 per appostamenti per piccola selvaggina posti a terra (nocetta) per i quali non è previsto l'impianto di capanni sussidiari. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di metri 200 dal capanno principale e metri 300 dal capanno principale per acquatici.

10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e piccola selvaggina a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici.

11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile è consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5-bis. Oltre al titolare, possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell'appostamento fisso già autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l'attività, a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. Nel caso vengano presentate più richieste di autorizzazione che interessano lo stesso sito, viene autorizzata la domanda presentata dal soggetto più anziano.

13. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell'impedimento.

14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non può essere titolare di un appostamento fisso con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili.

15. Il titolare dell'appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di m. 100 dall'impianto.

16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. È considerato appostamento temporaneo anche il sostare dietro a riparo naturale, anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18.

17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 150 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta), a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per colombacci o

acquatici, salvo quanto previsto dal comma 20.

18. L'appostamento fisso per colombacci o per acquatici può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari che sono posti ad una distanza massima di metri 75 dal capanno principale per colombacci e metri 100 per acquatici in prossimità di laghi, stagni, prati allagati.

19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci è limitato al periodo 1° ottobre - 15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L'attività dell'appostamento può continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e può essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi.

20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra che possono essere poste al limite della distanza di rispetto. L'apposizione delle tabelle ad una distanza inferiore di quella di cui ai commi 9 e 10 determina la corrispondente riduzione della distanza di rispetto.”

Note all'art. 30, comma 2

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è il seguente:

“Art. 18 - (*Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia*) - 1. In ogni ambito territoriale di caccia è costituito un comitato preposto alla gestione dell'ambito medesimo.

2. Il presidente della Provincia, entro trenta giorni dall'approvazione dei criteri e indirizzi regionali di cui all'articolo 4, nomina, per ciascun ambito territoriale, un comitato così composto:

- a) un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;
- b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compreso nell'ambito stesso e un rappresentante delle Comunità montane;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;
- e) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.

I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni Provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale di caccia.

3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia.

3-bis. Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale.

4. Il comitato di gestione approva entro sessanta giorni dalla nomina il proprio statuto, sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie dei cacciatori, dei coltivatori e degli ambientalisti iscritti all'ambito.

5. Il comitato di gestione rimane in carica cinque anni.

6. In caso di inerzia o di gestione non rispondente alle necessità, il comitato di gestione dell'ambito è sostituito dalla Provincia; in caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive, il componente il comitato decade ed è sostituito su designazione degli enti o associazioni di cui al comma 2.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto, i comitati di cui al presente articolo sono regolati secondo le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, in quanto applicabile.”

- Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”), è il seguente:

“Art. 5 - (*Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/1995*) - *Omissis*

2. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “cinque”.”

- Il testo del comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), previgente alle modifiche apportate dalla l.r. 10 aprile 2012, n. 7, è il seguente:

“Art. 18 - (*Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia*) - *Omissis*

5. Il comitato di gestione rimane in carica tre anni.

Omissis”

- Il testo del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è il seguente:

“Art. 17 - (*Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia*) - *Omissis*

2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Omissis”

Nota all'art. 31, comma 2

Il testo dell'articolo 11 della l. 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), è il seguente:

“Art. 11 - (*Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime*) - 1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:

a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, è abrogato;

b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

c) all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti;

b) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;

c) individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;

d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;

g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico,

dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità.

6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.

6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983.”

Nota all'art. 32, comma 1

Il testo dell'articolo 13 della l.r. 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), è il seguente: “Art. 13 - (*Contributi per la promozione delle attività*) - 1. Per le finalità indicate all'articolo 12, la Regione concede contributi alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività, riconosciute dal CONI e dal CIP, che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva, esclusivamente per far fronte alle spese:

- a) di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;
- b) inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;
- c) per istruttori, tecnici e medici specifici per atleti disabili;
- d) per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili.

2. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 1 anche le società e le associazioni composte prevalentemente da persone diversamente abili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi previo parere del CIP regionale.

4. Sono esclusi dai contributi gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.”

Nota all'art. 34, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 16 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 - (*Demanio forestale regionale*) - 1. I terreni ed i fabbricati che fanno parte del demanio forestale regionale sono gestiti dalle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, tutela e valorizzazione del territorio montano), secondo i piani di cui all'articolo 6, comma 2, lettera h), della medesima legge regionale.

2. La gestione del demanio forestale regionale deve, in particolare, perseguire i seguenti fini:

- a) difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- b) tutela paesistico-ambientale e storico-culturale;
- c) valorizzazione e promozione delle attività agro-silvo-pastorali e dei prodotti primari e secondari da queste ottenibili, in sintonia con le esigenze prioritarie di riqualificazione e rinaturalizzazione del patrimonio forestale regionale;
- d) protezione della fauna selvatica e salvaguardia del patrimonio biogenetico.

3. Gli utili ricavati dalla gestione del demanio sono destinati alla gestione del demanio stesso, **alla forestazione e agli usi civili**.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale, la Giunta regionale, su parere conforme della Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, determina i criteri di riparto dei finanziamenti previsti per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

5. La Regione acquisisce prioritariamente i boschi e gli arboreti iscritti nel libro di cui all'articolo 14 per destinarli al proprio demanio forestale.”

Nota all'art. 36, comma 1

Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - *Omissis*

2. La legge finanziaria:

a) determina la quota da iscriverne nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente la cui quantificazione è ad essa rinviata;

Omissis

Nota all'art. 37, comma 1

Il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - *Omissis*

2. La legge finanziaria:

Omissis

d) dispone l'eventuale rifinanziamento, per l'anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;

Omissis”

Nota all'art. 40, comma 1

Il testo dell'articolo 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è il seguente:

“Art. 128 - (*Programmazione dei lavori pubblici*) - 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da

qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale n. 275 del 10 dicembre 2012;
- Relazione della II Commissione assembleare permanente in data 12 dicembre 2012;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 17 dicembre 2012;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro in data 17 dicembre 2012;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 dicembre 2012, n. 102.

**b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
BILANCIO, RAGIONERIA, TRIBUTI, PATRIMONIO E POLITICHE COMUNITARIE**

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 46.

Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015.

*Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato*

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

INDICE

TITOLO I

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa

Art. 1 -

Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione

Art. 2 -

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti

Art. 3 -

Entrate extra - tributarie

Art. 4 -

Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale

- Art. 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie
- Art. 6 - Entrate per contabilità speciali
- Art. 7 - Stato di previsione dell'entrata
- Art. 8 - Spese per assetto istituzionale e organizzativo
- Art. 9 - Spese per la programmazione e il bilancio
- Art. 10 - Spese per lo sviluppo economico
- Art. 11 - Spese per il territorio e ambiente
- Art. 12 - Spese per servizi alla persona ed alla comunità
- Art. 13 - Spese per contabilità speciali
- Art. 14 - Stato di previsione della spesa
- Art. 15 - Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza
- Art. 16 - Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa

TITOLO II

Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche

- Art. 17 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie
- Art. 18 - Fondo di riserva per le spese impreviste
- Art. 19 - Fondo di riserva di cassa
- Art. 20 - Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l'anno 2013
- Art. 21 - Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti
- Art. 22 - Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali
- Art. 23 - Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione

TITOLO III

Disposizioni diverse

- Art. 24 - Oneri di revisione dei prezzi contrattuali
- Art. 25 - Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari
- Art. 26 - Variazioni di bilancio
- Art. 27 - Semplificazioni procedurali
- Art. 28 - Recupero disponibilità finanziarie
- Art. 29 -

Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015
Art. 30 -
Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I
Approvazione dello stato
di previsione dell'entrata e dello stato
di previsione della spesa

Art. 1
(Entrate derivanti da tributi propri
della Regione, dal gettito di tributi erariali
e di quote di esso devolute alla Regione)

1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l'anno 2013, nei complessivi importi di euro 3.166.073.603,84 in termini di competenza e di euro 4.739.017.190,00 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

Art. 2
(Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti)

1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall'Unione Europea sono previste, per l'anno 2013, nei complessivi importi di euro 51.103.944,40 in termini di competenza e di euro 214.117.015,27 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

Art. 3
(Entrate extra - tributarie)

1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l'anno 2013 nei complessivi importi di euro 133.283.770,49 in termini di competenza e di euro 166.864.795,65 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

Art. 4
(Entrate derivanti da alienazione,
da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti
e da trasferimenti in conto capitale)

1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 2013, nei complessivi importi di euro 21.333.000,00 in termini di competenza e di euro 398.326.838,49 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate (Allegato 1).

Art. 5
(Entrate derivanti da mutui, prestiti
o altre operazioni creditizie)

1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 2013, nei complessivi importi di euro 430.889.700,43 in termini di competenza e di euro 10.554.011,76 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

Art. 6
(Entrate per contabilità speciali)

1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 2013, nei complessivi importi di euro 1.858.902.448,00 in termini di competenza e di euro 1.878.144.674,38 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata (Allegato 1).

Art. 7

(Stato di previsione dell'entrata)

1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2013 nei complessivi importi di euro 6.484.736.259,16 in termini di competenza e di euro 7.446.829.204,16 in termini di cassa (Allegato 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 2013, in relazione allo stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1.
3. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

Art. 8

(Spese per assetto istituzionale e organizzativo)

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti l'"Assetto istituzionale e organizzativo", considerate nell'area d'intervento 1 dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l'anno 2013, in complessivi euro 67.205.625,15 di cui euro 50.930.587,93 per spese di parte corrente ed euro 16.275.037,22 per spese in conto capitale ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2013, in complessivi euro 82.224.234,47.

Art. 9

(Spese per la programmazione e il bilancio)

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la "Programmazione e il bilancio", considerate nell'area d'intervento 2 dello stato di previsione della spesa, è determinato per l'anno 2013 in complessivi euro 571.543.908,90 di cui euro 310.615.923,50 per spese di parte corrente ed euro 260.926.985,40 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2013, in complessivi euro 747.960.434,91.

Art. 10

(Spese per lo sviluppo economico)

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti lo "Sviluppo economico" considerate nell'area d'intervento 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2013, in complessivi euro 64.285.149,04 di cui euro 30.640.395,18 per spese di parte corrente ed euro 33.644.753,86 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2013, in complessivi euro 173.088.700,74.

Art. 11

(Spese per il territorio e ambiente)

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti il "Territorio e ambiente" considerate nell'area d'intervento 4 dello stato di previsione della spesa è determinato per l'anno 2013, in complessivi euro 200.228.568,40 di cui euro 107.338.056,88 per spese di parte corrente ed euro 92.890.511,52 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2013, in complessivi euro

246.825.088,04.

Art. 12
(Spese per servizi alla persona
ed alla comunità)

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti i "Servizi alla persona ed alla comunità" considerate nell'area d'intervento 5 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2013, in complessivi euro 3.312.435.127,03 di cui euro 3.248.527.481,18 per spese di parte corrente ed euro 63.907.645,85 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all'interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L'ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2013 in complessivi euro 3.041.189.418,75.

Art. 13
(Spese per contabilità speciali)

1. Le spese per contabilità speciali considerate nell'area d'intervento 6 dello stato di previsione della spesa, sono previste, per l'anno 2013, nei complessivi importi di euro 1.858.902.448,00 in termini di competenza e di euro 3.123.258.568,72 in termini di cassa, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

Art. 14
(Stato di previsione della spesa)

1. E' approvato in euro 6.484.736.259,16 in termini di competenza ed in euro 7.414.546.445,63 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 2013 annesso alla presente legge (Allegato 1).

2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2013, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) ed a quelle contenute nella presente legge.

Art. 15
(Quadri generali riassuntivi
delle previsioni di competenza)

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 2013 annessi alla presente legge (Allegato 1).

Art. 16
(Quadri generali riassuntivi
delle previsioni di cassa)

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2013 annessi alla presente legge (Allegato 1).

TITOLO II

Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche

Art. 17
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco n. 1 "Spese dichiarate obbligatorie" allegato alla presente legge (Allegato 1).

2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della medesima l.r. 31/2001, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 2013, in euro 2.476.543,19 iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.

Art. 18

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 31/2001, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 2013, in euro 523.879,00 iscritto a carico dell'UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.

Art. 19

(Fondo di riserva di cassa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 2013, in euro 400.000.000,00 iscritto a carico dell'UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.

Art. 20

*(Equilibrio tra entrate e spese del bilancio
per l'anno 2013)*

1. Per assicurare l'equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2013, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n. 1 e n. 2, allegati alla presente legge (Allegato 1), è autorizzata, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 20.754.267,79 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 22.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all'UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 21

*(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione
dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

- a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2004 nell'importo di euro 15.142.859,74;
- b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2005 nell'importo di euro 47.554.704,85;
- c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 54.204.957,87;
- d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 51.056.400,29;
- e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2008 nell'importo di euro 62.655.965,76;
- f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2009 nell'importo di euro 53.420.656,40;
- g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2010 nell'importo di euro 51.023.173,94;
- h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2011 nell'importo di euro 39.797.871,17;
- i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2012 nell'importo di euro 35.278.842,62.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 22

*(Modalità e condizioni per
la contrazione dei mutui autorizzati e
per l'emissione di buoni obbligazionari regionali)*

1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento simili sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 20 e 21, fino all'importo massimo di euro 430.889.700,43 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall'articolo 62, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel b.u.r. entro dieci giorni e da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi

agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite percentuale stabilito dall'articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

- a) all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;
- b) all'estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;
- c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall'anticipata estinzione del debito in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l'ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione di convenienza economica ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all'adozione degli atti di emissione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.

5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alle UPB 20808 e 20814, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.

Art. 23

(Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l.r. 31/2001, le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dall'Unione europea, stimate per l'anno 2013 negli importi indicati nel prospetto 2 "Assegnazioni finalizzate" ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell'entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa secondo le corrispondenze risultanti dal medesimo prospetto.

TITOLO III

Disposizioni diverse

Art. 24

(Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1.481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 2013, nel modo che segue:

- a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlati capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
- b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

Art. 25

(Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 1, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 2013, mediante atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato, vincolati a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall'Unione europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per la iscrizione delle relative spese.

Art. 26

(Variazioni di bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 3, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.
2. Con le stesse modalità la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 27
(Semplificazioni procedurali)

1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.
2. Con provvedimento del dirigente del servizio bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie è stabilita la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti mediante adeguamento dei relativi stanziamenti di competenza e di cassa, in applicazione del comma 8 dell'articolo 48 della l.r. 31/2001.
3. Ai fini di una più efficiente gestione di cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di cassa dei capitoli riportati nello stato di previsione della spesa del bilancio.
4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, le somme mantenute in bilancio come residui da stanziamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 40 (Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari) e conservate nel conto dei residui passivi secondo le modalità previste dall'articolo 58 della l.r. 31/2001, sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli, anche non corrispondenti, nella misura necessaria a consentirne il corretto utilizzo ai fini della codifica SIOPE.

Art. 28
(Recupero disponibilità finanziarie)

1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori ad euro 2.582,28.

Art. 29
*(Adozione del bilancio pluriennale
per il triennio 2013/2015)*

1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 annesso alla presente legge (Allegato 1 - Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015).

Art. 30
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, li 21 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;

b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

N O T E

Nota all'art. 17, commi 1 e 2

Il testo dell'articolo 20 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 20 - (*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*) - 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese obbligatorie che attengono ad oneri indeclinabili e riferiti a spese imprescindibili della Regione.

2. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non è utilizzabile per l'imputazione d'atti di spesa.

3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio sono prelevati dal fondo di cui al comma 1 le somme occorrenti per l'integrazione dei capitoli di spesa relativi a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere obbligatorio ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei detti capitoli.

4. È allegato al bilancio l'elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del comma 3.

5. Sono in ogni caso comprese fra le spese obbligatorie:

a) quelle relative agli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi del personale;

b) quelle relative agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti e agli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa;

c) quelle relative al pagamento delle somme cadute in perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 59, reclamate dai creditori;

d) quelle dovute dalla Regione in dipendenza delle fidejussioni concesse.

6. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito annualmente con la legge d'approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore all'1 per cento del totale degli stanziamenti di competenza.”

Nota all'art. 18, comma 1

Il testo del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 21 - (*Fondo di riserva per le spese impreviste*) - *Omissis*

4. L'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può essere d'importo superiore allo 0,1 per cento del totale degli stanziamenti di competenza.”

Nota all'art. 19, comma 1

Il testo del comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 22 - (*Fondo di riserva di cassa*) - *Omissis*

5. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può, in ogni caso, superare il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima.”

Nota all'art. 20, comma 1

Per il testo del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), vedi nella nota all'art. 22, comma 1.

Nota all'art. 21, comma 1

Per il testo del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), vedi nella nota all'art. 22, comma 1.

Note all'art. 22, comma 1

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 31 - (*Mutui e prestiti*) - 1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è

autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l'ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.

3. La legge può fissare l'entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle dette operazioni sull'esercizio nel cui bilancio è iscritta l'entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle condizioni e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell'esercizio medesimo.

8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell'esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito.”

- Il testo del comma 1 dell'articolo 62 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

“Art. 62 - (*Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali*) - 1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

Omissis”

Note all'art. 22, comma 4

- Per il testo del comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), vedi nella nota all'art. 22, comma 1.

- Il testo dell'articolo 41 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), è il seguente:

“Art. 41 - (*Finanza degli enti territoriali*) - 1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei suddetti enti.

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova

emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 5 luglio 1996, n. 420 del Ministro del tesoro.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”

Nota all'art. 23, comma 1

Il testo del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 19 - (*Quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza*) - *Omissis*

3. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti d'assegnazione o di riparto e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 5, e dall'articolo 36, comma 3.”

Note all'art. 24, comma 1

- La legge 9 maggio 1950, n. 329, reca: “Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463 e 6 dicembre 1947, n. 1501, recanti norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche”. Il provvedimento è stato abrogato dal combinato disposto del comma 1 dell'articolo 1 e dell'allegato al d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 con la decorrenza ivi indicata.

- La legge 23 ottobre 1963, n. 1481, reca: “Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche”. Il provvedimento è stato abrogato dall'articolo 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.

- La legge 19 febbraio 1970, n. 76, reca: “Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche”. Il provvedimento è stato abrogato dall'articolo 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.

Nota all'art. 25, comma 1

Il testo del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 29 - (*Variazioni di bilancio*) - 1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante atti deliberativi della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale per l'istituzione di nuove U.P.B. di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato, dell'Unione europea e da enti o soggetti terzi destinate a scopi specifici, per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, nonché per le eventuali variazioni integrative, riduttive o modificative.

Omissis”

Nota all'art. 26, comma 1

Il testo del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 29 - (*Variazioni di bilancio*) - *Omissis*

3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra U.P.B. strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra U.P.B. diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Omissis”

Nota all'art. 27, comma 2

Il testo del comma 8 dell'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 48 - (*Registrazione dell'impegno di spesa*) - *Omissis*

8. Gli impegni di somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata sono registrati, d'ufficio, dalla ragioneria, contestualmente ai correlativi accertamenti.”

Note all'art. 27, comma 4

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 30 giugno 1997, n. 40 (Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari), è il seguente:

“Art. 4 - (*Gestione dei residui*) - 1. Gli stanziamenti o le quote di stanziamenti non impegnati, previsti in bilancio per la realizzazione di programmi comunitari, possono essere utilizzati, quali residui di stanziamento, fino alle date di scadenza stabilite, dagli organi autorizzati a fissare i termini utili per il completamento delle azioni cofinanziate dalla Unione Europea, sempreché risultino accertate, ai sensi dell'articolo 81 della l.r. n. 25 del 1980, le correlative entrate.

2. Le somme impegnate, relative ai programmi comunitari, sono conservate, in deroga all'articolo 101 della l.r. n. 25 del 1980, nel conto dei residui passivi fino alla scadenza dei termini stabiliti per la realizzazione delle azioni cofinanziate dalla Unione Europea. La medesima disposizione si applica agli stanziamenti relativi alle quote di cofinanziamento dello Stato e della Regione.“

- Il testo dell'articolo 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 58 - (*Determinazione dei residui passivi*) - 1. Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.

2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

3. Le somme stanziare in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, nei quali sono indicati l'importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre (16):

a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;

b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;

c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;

d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;

e) le somme da portarsi in economia.

6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la

legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.”

Nota all'art. 29, comma 1

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 4 - (*Bilancio pluriennale*) - 1. Il bilancio pluriennale è elaborato su base triennale con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico).

2. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

3. Il bilancio pluriennale indica in termini di competenza, per ciascuna classificazione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale, la quota relativa agli esercizi successivi.

4. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate.

5. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e ne forma parte integrante.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale n. 274 del 10 dicembre 2012;
- Relazione della II Commissione assembleare permanente del 12 dicembre 2012;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 17 dicembre 2012;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro in data 17 dicembre 2011;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 dicembre 2012, n. 102.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO BILANCIO, RAGIONERIA, TRIBUTI, PATRIMONIO E POLITICHE COMUNITARIE